



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

m dg - GDAP
PÙ - 0220731 - 04/07/2018



Urgenti ssuno

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA - P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

All'Ufficio II - Corpo Polizia Penitenziaria

All'Ufficio V - Servizio Contabilità e Bilancio


All'Ufficio VI - Concorsi Polizia Penitenziaria

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità

Oggetto: Convocazione per il giorno 5 luglio 2018 ore 9.00.

Si fa seguito alla ministeriale GDAP-0219458 odierna relativa all'oggetto per trasmettere nota informativa relativa al primo punto all'ordine del giorno della riunione.

Si confida nella partecipazione delle SS.LL.


IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Buffa

CORRETTIVI RIORDINO - I FASE

INFORMATIVA OO.SS.

§. Premessa

Come noto, l'articolo 8, comma 6, della legge n. 124/2015 stabilisce espressamente che *“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive”*.

Il termine per esercitare i correttivi al decreto di revisione delle carriere del personale delle Forze di polizia è pertanto il 7 luglio 2018.

Una disposizione di tale genere non è tuttavia stata prevista per il riordino delle carriere del personale delle Forze Armate; un emendamento in tal senso, contenuto nella legge di stabilità, per motivi tecnici non è stato approvato.

In relazione a ciò è stato deciso dai vertici di tutte le amministrazioni interessate ad esercitare la delega contenuta all'art. 8, comma 6, legge n. 124/2015, unitamente ai vertici delle Forze armate, che gli eventuali correttivi da apportare al riordino di cui al dlgs n. 95/2017, fin quando non sia approvata una analoga norma che possa permettere di apportare modifiche al dlgs n. 94/2017, non debbano produrre disallineamenti negli ordinamenti esistenti, in quanto assolutamente contrari ai principi di equiordinazione ed omogeneizzazione delle carriere fortemente voluti dal Legislatore.

All'attenzione della nuova compagine governativa è stata posta come prioritaria l'adozione di un provvedimento che disciplini la possibilità di correttivi per le Forze armate e, come conseguenza, l'adozione di un provvedimento di proroga dei termini contenuti nel più volte citato art. 8, co. 6, l. n. 124/2015.

In relazione a ciò saranno adottati non uno ma almeno due decreti correttivi al dlgs n. 95/2017.

Il primo, da emanarsi a breve attesa la scadenza dei termini per esercitare la delega, che potrà contenere disposizioni di drafting, di chiarimento ove necessarie, ecc., e comunque tali da non modificare l'assetto ordinamentale vigente in modo da evitare disallineamenti tra il personale delle Forze di polizia e Forze armate; un secondo, da emanarsi in costanza di proroga, di più ampio respiro che potrebbe beneficiare anche di ulteriori risorse da destinare con la futura legge di stabilità.

Corpo polizia penitenziaria

In ragione di quanto sopra anche per il Corpo di polizia penitenziaria sono stati apportati correttivi di ordine formale nonché i possibili correttivi idonei ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di riordino delle carriere, senza con ciò ledere il principio di equiordinazione. In sintesi, sono stati definiti i seguenti correttivi.

A) Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

- 1) Modifica art. 4, comma 4, funzioni ruolo agenti/assistenti.
- 2) Modifica determinazione graduatoria corso vice ispettori, concorso pubblico con previsione computabilità votazione concorso (art. 25, comma 4).
- 3) Modifica determinazione graduatoria corso vice ispettori, concorso interno con previsione computabilità votazione concorso (art. 28, comma 4).
- 4) Modifiche varie disciplina organi competenti alla redazione dei rapporti informativi dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria (art. 46-bis, 47-bis, 48-bis).

B) Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

- 1) Modifiche varie denominazione alcune qualifiche ruolo funzionari tecnici e connessa disciplina (art. 1, 22-bis, 24, 25, 26, 27, 30, 30-bis, 32, 34).
- 2) Modifica tabelle A e B per effetto cambiamento denominazione ruolo funzionari tecnici.

C) Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

- 1) Modifica denominazione di alcune qualifiche della carriera dei funzionari del Corpo - sostituzione “commissario coordinatore penitenziario” con “dirigente aggiunto di polizia penitenziaria” e “commissario coordinatore penitenziario superiore ” con “dirigente aggiunto superiore di polizia penitenziaria” - [art. 5, comma 1 lett d) ed e)] .
- 2) Modifica tabella D per effetto cambiamento denominazione ruolo alcune qualifiche della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
- 3) Modifica percentuali aliquote per accesso alla carriera funzionari [da 70/30 (esterno/interno) a 60/40 (esterno/interno) – art. 7, comma 1).
- 4) Modifica requisito partecipazione concorso interno per accesso carriera funzionari (previsione riserva posti non solo per il personale del ruolo degli ispettori, ma anche per gli altri due ruoli – art. 7, comma 6).
- 5) Varie modifiche agli articoli disciplinanti la promozione alle qualifiche per le quali è stata modificata la denominazione (13, 13-bis).
- 6) Inserimento comma (1-bis all’art. 10) con previsione ripetizione corso.

D) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276,

- 1) Le modifiche sono connesse alla variazione della denominazione delle qualifiche di “commissario coordinatore penitenziario” e “commissario coordinatore penitenziario superiore”, che si riflette avuto riguardo anche alle declinazioni della carriera del maestro direttore ed al maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

Pertanto, senza alterare l'impianto normativo previsto, si modificano, limitatamente all'aspetto formale segnalato, gli articoli 2, 3 e 10;

- 2) per effetto cambiamento denominazione alcune qualifiche del maestro e vice maestro della banda connessa al punto si procede modifica delle TABELLE D ed F allegate al d.P.R. 276/2006

E) Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (art. 18 correttivo)

- 1) Modifica termine per espletamento concorso vice sovrintendente relativo all'aumento della dotazione organica di 800 unità (art. 44 comma 8, lett. b) dal 30 giugno 2018 al 30 ottobre 2019.
- 2) Inserimento disposizione per disciplina transitoria per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, per le annualità dal 2017 al 2022 (art. 44, comma 8, lett b-bis).
- 3) Inserimento disposizione transitoria durata corsi formazione v. sovrintendente (art. 44, comma 8, lett b-ter) : durata "non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi".
- 4) Modifica disciplina ruolo esaurimento con correttivo refuso relativo ai requisiti, aumento numero posti da 50 a 80 e *proposta* di rimodulazione corso di formazione (art. 44, comma 14).
- 5) Modifica art. 44, comma 25, per allinearci alla GdF e CC in modo da permettere la retrodatazione promozioni fino al primo gennaio 2017.
- 6) Modifica art. 44, comma 28, per evitare dubbi interpretativi sull'abrogazione art. 5, co 6, dlgs n. 443/1992 (si chiarisce che l'abrogazione dell'art. 5, comma 6, dlgs 443 ha effetto "*Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023*").
- 7) Inserimento, all'art. 44, del comma 32-bis : norma generale che prevede che, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, l'Amministrazione può articolare i corsi di formazione in più cicli, con riconoscimento della la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato.
- 8) Proposta di inserimento, all'art. 44, del comma 32-bis [*Previsione specifica dell'applicabilità della nuova disciplina introdotta – cfr A) - 3*].
- 9) Inserimento , all'art. 44, del comma 34-bis: norma di salvaguardia connessa alla modifica delle denominazioni di alcune qualifiche della carriera dei funzionari
- 10) Inserimento , all'art. 44, del comma 34-ter : norma di salvaguardia connessa alla modifica delle denominazioni di alcune qualifiche dei funzionari tecnici.